



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 16 del 06/05/2020



AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONI D'INTENTO: STAMPA DELLE LETTERE D'INTENTO PER DOTARLE DI "DATA CERTA"

Riferimenti normativi:

- art. 12-septies del D.L. 34/2019
- provvedimento n. 96911/2020 dell'Agenzia delle Entrate
- art. 7 comma 4-bis del D.Lgs. 471/97

A decorrere **dal 2 marzo 2020**, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun **fornitore** accedendo al proprio "Cassetto fiscale".



Per i fornitori, in seguito alle modifiche ex DL 34/2019, diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).

Il protocollo di ricezione della dichiarazione può essere ricavato solamente accedendo alla dichiarazione d'intento all'interno del proprio "Cassetto fiscale".

Si ricorda però che è oltretutto prevista l'irrogazione di una **sanzione pari al 100% dell'Iva per chi ha fatturato in regime di non imponibilità prima di aver riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione**: a tal proposito ci si è chiesti come è possibile dimostrare di aver riscontrato la dichiarazione di intento.

La soluzione sembra essere offerta dal "Cassetto fiscale" stesso, in quanto al momento di apertura della singola dichiarazione, il file PDF che si genera viene "marchiato" con l'identificativo della persona che sta visualizzando il file stesso, unitamente ad ora e data della richiesta di visualizzazione: pertanto, si invita il contribuente ad **archiviare sempre in formato PDF e cartaceo una copia della dichiarazione d'intento con la data di prima visualizzazione.** Ciò permette di avere una copia da poter confrontare con le fatture emesse in regime di non imponibilità.

Si vuole ricordare che la data del file PDF si aggiorna sempre all'apertura del file stesso: per tale motivo, è **d'obbligo salvare una copia del file nel proprio PC alla prima apertura**, in modo da "marcarlo temporalmente", perché ad ogni nuova apertura dal cassetto fiscale presenterà la data aggiornata a quel preciso momento.



Si ricorda inoltre che il riscontro della dichiarazione d'intento deve avvenire prima della cessione dei beni o della prestazione di servizi, e quindi non è sufficiente il riscontro prima della fatturazione.

Facciamo un esempio:

- DDT del 10 maggio;
- dichiarazione d'intento del 5 maggio ma **riscontrata** il 31 maggio;
- fattura datata 31 maggio.

In questo caso la **fattura dovrà necessariamente esporre l'Iva.**

La soluzione preferibile è dunque quella di stampare la dichiarazione d'intento direttamente dal "Cassetto fiscale" non appena ricevuta.

Arsego, 06 maggio 2020

Studio Sarragioto
Cipriani Sarragioto